

Codice A1419A

D.D. 22 giugno 2023, n. 1381

**"Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea - CRT" con sede in Torino (TO).
Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.**



ATTO DD 1381/A1419A/2023

DEL 22/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea - CRT" con sede in Torino (TO).
Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota del 15/6/2023 acquisita al prot. n. 37176 del 19/6/2023 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della "Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea – CRT", C.F. 97606790018, con sede in Torino (TO), Via XX Settembre, 31;

l'Ente medesimo risulta essere stato iscritto in data 28/6/2001 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di Regione Piemonte al n. 32;

il nuovo Statuto è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione con atto a rogito del Dott. Pietro Boero, notaio in Torino, rep. n. 174056 del 15/6/2023, registrato presso la D.P. Torino I in data 15/6/2023 al n. 27588;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione, al n. 32 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea – CRT", con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO_FONDAZIONE_PER_L'ARTE_MODERNA_E_CONTEMPORANEA.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

STATUTO
della FONDAZIONE PER L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - CRT

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (Fondatore) è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE PER L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - CRT".

ARTICOLO 2
SEDE

La Fondazione ha sede in Torino, via XX Settembre n. 31.

ARTICOLO 3
SCOPO

La Fondazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone la tutela, la promozione e la valorizzazione dell'arte moderna e contemporanea, nel suo insieme e quindi non limitata agli strumenti espressivi tradizionali, in Piemonte ed in particolare nell'area metropolitana di Torino.

Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione potrà, sia da sola che in collaborazione con altre Fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati:

- favorire in ogni modo la ricerca, lo studio, l'evoluzione e lo sviluppo di tutti i processi artistici e culturali che si manifestano nella società contemporanea;
- finanziare ed eventualmente anche organizzare da sola o in collaborazione con altri, mostre, esposizioni, ricerche, dibattiti, convegni, iniziative didattiche, borse di studio, pubblicazioni ed ogni altra espressione legata all'arte moderna e contemporanea. La Fondazione può altresì svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica nel campo dell'arte e della cultura contemporanea;
- acquisire, a titolo sia oneroso che gratuito o in comodato, opere d'arte per destinarle alla fruizione pubblica, privilegiando il consolidato rapporto con il Castello di Rivoli e la GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, OGR o della Fondazione o del suo Fondatore ed alla loro esposizione in comodato gratuito, in Italia ed all'estero;
- alienare le dette opere d'arte al fine di migliorare la collezione di sua proprietà.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse ancorché in via ausiliare e complementare con la realizzazione del predetto scopo, anche partecipando ad altri enti, costituiti o costituendi, nel rispetto delle leggi e delle norme dettate dal presente statuto.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte e Valle d'Aosta in coordinamento con l'attività svolta dal Fondatore stesso.



ARTICOLO 4 PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario conferito dal Fondatore, come risulta dall'atto costitutivo ricevuto dal notaio in data rep n. e dalle successive integrazioni da questi effettuate;
- dalle opere d'arte acquisite, dai beni mobili, immobili, dalle donazioni, dalle elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione dal Fondatore, da Enti o da privati a qualsiasi titolo, ma con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del proprio patrimonio.

ARTICOLO 5 ENTRATE

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni altro eventuale contributo, erogazione donazione ed elargizione che pervenga alla Fondazione dal Fondatore o da terzi senza espressa destinazione a patrimonio.

La Fondazione può acquisire opere d'arte senza obbligatoriamente doverle destinare ad incremento del proprio patrimonio. Le stesse possono essere alienate al fine di realizzare nuove acquisizioni.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve ed è obbligata ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente
- c) il Revisore unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, in numero dispari, nominati e revocati dal Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato, possono essere riconfermati per un ulteriore mandato e pertanto per un massimo di due mandati consecutivi e devono essere nominati entro un mese dalla scadenza.

Il Fondatore provvede a sostituire i Consiglieri che, per qualunque ragione, cessino dalla carica anteriormente all'ordinaria scadenza della stessa. Il sostituto rimarrà in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso come previsto dal comma precedente.

Nel caso di cessazione dalla carica di almeno la maggioranza Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio di Amministrazione si intende venuto meno e dovrà essere oggetto di sostituzione da parte del Fondatore.

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore o ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo fax o posta elettronica, o in caso di urgenza almeno quarantotto ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato, sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e possa votare



In assenza di formale convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione che veda la partecipazione, anche tramite i mezzi di comunicazione di cui sopra, di tutti i Consiglieri e del Revisore o, in caso di nomina del Collegio dei Revisori, di almeno due componenti del Collegio dei Revisori.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

ARTICOLO 10

POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili;
- d) alla statuizione ed alla modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;
- e) alla eventuale nomina con determinazione dei compiti, delle modalità di funzionamento e degli emolumenti del Segretario Generale della Fondazione nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 12;
- f) alla eventuale nomina e revoca di Comitati Scientifici ed Organizzativi ed alla determinazione delle modalità di funzionamento e dei relativi emolumenti previo parere favorevole del Fondatore;
- g) alla determinazione degli emolumenti e dei rimborsi spese per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti, previo parere favorevole vincolante del Fondatore fermo restando il divieto di cui al terzo comma dell'art. 5 dello Statuto;
- h) all'approvazione dei progetti da finanziare e dei piani di attività;
- i) alle operazioni bancarie anche con l'assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) all'assunzione dei necessari provvedimenti in tema di rapporti di collaborazione, sia di lavoro subordinato che autonomo e/o professionale, determinandone i corrispettivi;
- k) alle modifiche del presente statuto in conformità alla proposta formulata dal Fondatore;
- l) agli accordi con il Fondatore delle modalità per avvalersi delle sue strutture per l'esecuzione in tutto o in parte delle proprie attività;
- m) all'eventuale partecipazione in enti, soggetti od altre iniziative le cui attività risultino

direttamente od indirettamente correlate con quelle della Fondazione;

n) al conferimento di procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

o) a qualsiasi altra operazione attinente alla gestione della Fondazione;

p) il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri;

In ogni caso non possono formare oggetto di delega le materie e gli atti di cui alle lettere a), c), e), g), k) ed n).

ARTICOLO 11

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato e possono essere riconfermati per un ulteriore mandato e pertanto per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura una corretta amministrazione della Fondazione, nomina e revoca procuratori speciali nell'ambito dei poteri attribuitigli, nomina avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione ed assume qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone nella prima riunione successiva al Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione previo parere vincolante del Fondatore, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra i dipendenti della Fondazione oppure in persona esterna alla Fondazione che abbia comprovata esperienza tecnica, amministrativa e gestionale nel campo delle attività culturali e in modo specifico dell'arte moderna e contemporanea.

Il Consiglio di Amministrazione ne determina i compiti e gli emolumenti. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ne redige il verbale, assiste il Consiglio in ogni sua attività ed adempie ai compiti che gli sono attribuiti.

Il Segretario Generale dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e decade in caso di cessazione anticipata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.



ARTICOLO 13 REVISIONE DEI CONTI

La funzione è svolta da un Revisore unico o da un Collegio, in ragione di quanto deciso dal Fondatore al momento della nomina.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.

I membri del Collegio scelgono nel proprio ambito il Presidente.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori sono nominati dal Fondatore, durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato possono essere riconfermati per un ulteriore mandato e pertanto per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Revisore (o il Collegio dei Revisori dei Conti) provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Revisore (o il Collegio dei Revisori dei Conti) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

ARTICOLO 15 ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Il Consiglio di Amministrazione può, in ogni tempo, deliberare lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga raggiunti o irraggiungibili gli scopi statuari o si verifichi un'altra causa di scioglimento, previo in ogni caso parere favorevole del Fondatore. In tal caso il Fondatore provvederà a nominare uno o più liquidatori che, muniti dei necessari poteri, compiranno le attività di liquidazione necessarie, nel rispetto delle norme previste dalla Legge e dal Codice Civile.

In caso di estinzione il patrimonio, comprese le opere d'arte verrà devoluto al Fondatore o a favore di enti o soggetti indicati dal Fondatore aventi scopi analoghi ed affini a quelli della Fondazione.

ARTICOLO 16 NORMA TRANSITORIA FINALE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione in carica al momento delle modifiche adottate in data [•] scadrà al momento in cui tali modifiche acquisiranno efficacia con

l'approvazione da parte dell'autorità competente, rimanendo in prorogatio sino al momento della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi delle regole del presente statuto. Il mandato in corso non viene computato ai sensi di cui all'articolo 8 dello Statuto sociale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche e le integrazioni che venissero richieste dalla Regione Piemonte in sede di riconoscimento.

VISTO PER INSERZIONE E DEPOSITO:

Torino, quindici giugno duemilaventitre

